

Ordinanza Commissariale 30 aprile 1949 che legittima il possesso di terreno di uso civico

Il Commissario per la liquidazione degli usi civici sedente in Roma.

Vista la relazione in data 6 aprile 1948 del perito geom. Filippo Timo, relativa alle occupazioni abusive delle terre di uso civico del Comune di Montalto di Castro ed alla sistemazione di esse;

Visto il proprio decreto 31 luglio 1948 allegato alla relazione del geom. Timo, col quale, approvandosi la stessa, se ne ordina il deposito;

Ritenuto che gli atti anzidetti furono depositati e pubblicati ai sensi degli art. 30 e 31 del Regolamento 26 febbraio 1928 n. 332;

Ritenuto che, essendosi provveduto, con decreto 10 febbraio 1949, alla legittimazione degli appezzamenti di cui ai numeri 1, 2, 4, 5, 6 e 7 del progetto occorre ora provvedere alla legittimazione dell'appezzamento di cui al n. 3 del progetto, in ordine al quale vi fu opposizione da parte di Castelli Antonio, che è stata respinta con sentenza di questo Commissariato dei 16 - 28 aprile 1949;

Visti gli articoli 9 e 10 della legge 16 giugno 1927 n. 1766, 31 e 33 del Regolamento 26 febbraio 1928 n. 332:

ORDINA

1) E' legittimato, a favore dell'occupatore Rocchetti Evaristo fu Luigi, il possesso dell'appezzamento di terra di uso civico appresso descritto, con l'obbligo, da parte del Rocchetti, di corrispondere al Comune di Montalto di Castro, l'annuo canone enfiteutico di L. 3029:

Quota di terra n. 31/a, sita in territorio di Montalto di Castro vocabolo "Campomorto Arcipretura", distinta in catasto alla sezione 17° col n. di mappa 71/5-p-11, della superficie di Ha.2.09.00.confinante a nord con la quota n. 30, ad est con la quota concessa agli eredi De Santis, a sud con la quota 31/b e ad ovest con la strada di accesso alle quote.

2) Il canone sarà pagato il primo ottobre di ogni anno.

3) L'imposta fondiaria, nella misura da stabilirsi dal competente Ufficio, passa a carico del suddetto occupatore.

4) Le spese del procedimento di verifica (da liquidarsi) e quelle della presente ordinanza e successive sono a carico del Rocchetti in proporzione del canone ad esso imposto, in concorso con le altre ditte di cui al progetto Timo.

5) In caso di affrancazione del canone, il capitale relativo sarà investito in titoli del Debito Pubblico, ai sensi dell'art. 24 della legge 16 giugno 1927 n. 1766.

Salva l'approvazione del Capo dello Stato.

Roma, 30 aprile 1949.

Il Commissario: DATO

La soprascritta ordinanza è stata approvata con Decreto Presidenziale del 3 giugno 1949, registrato alla Corte dei Conti il 31 agosto 1949, reg. 26, fogl. 395, trasmesso all'Ufficio Commissariale con lettera del Ministero di Agricoltura e Foreste del 7 settembre 1949, n. 23383 di prot, pos. 90/35, pervenuta il 26 settembre 1949, come al n. 1533 del registro di protocollo. Il Segretario: M. CORSI.